

STATUTO de "LA ZATTERA APS"



PREMESSA

Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti il precedente Statuto della medesima Associazione. Il presente Statuto, una volta approvato da Assemblea Straordinaria dei soci, è in vigore dalla data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituito, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o C.T.S.) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "La Zattera APS" di seguito detto l'"Associazione".
2. L'acronimo APS e la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. e i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
4. L'Associazione non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S., come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale in Via Giosuè Carducci n.17 nel Comune di Castel d'Azzano.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 - Durata

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.



Art. 4 - Oggetto sociale

1. Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché di educazione permanente e di attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.
2. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del C.T.S.:
 - lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione si propone di:
 - a) Allestire ogni genere di rappresentazione teatrale;
 - b) Promuovere corsi educazione teatrale, storia del teatro;
 - c) Realizzare dibattiti e conferenze con esperti nel campo culturale;
 - d) Promuovere attività di impiego del tempo libero a scopo sociale;
 - e) Organizzare manifestazioni, rassegne ed eventi di qualsiasi natura in ambito culturale.
4. L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del C.T.S., secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.
5. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI



Art. 5 - I soci

1. Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.
2. Sono soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.
3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.
4. Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
5. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.
6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
7. L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
10. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.
11. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

12. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

13. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

1. I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblies;
- votare direttamente o per delega alle Assemblies, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

2. I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art.

36 del D.lgs 117/2017.

3. La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;

- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 - Volontari, Dipendenti e Collaboratori

1. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.
2. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Rimane applicabile il disposto dell'articolo 17 comma 4 del CTS.
3. L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Vice Presidente.
- L'Organo di Controllo (Organo Eventuale)
- L'Organo di Revisione Legale Di Conti (Organo Eventuale)

Art. 9 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.



7

2. L'assemblea è, salvo quanto previsto dal successivo Art. 12, presieduta dal Presidente.
3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, Newsletter, sms, WhatsApp, etc. spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati oltre ad essere affissa nella sede dell'associazione. In generale, può avvenire con tutti i mezzi che garantiscono idonea pubblicità della Convocazione (Pubblicazione di apposito avviso sulla stampa periodica, sul periodico dell'associazione, sul sito internet o sui canali c.d. "social" dell'associazione).
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
9. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.
10. Per le delibere dell'Assemblea Straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 3/4 dei soci ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta Ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;





- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea in seduta Straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente.

3. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati e degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Rappresentanza dei soci in Assemblea

1. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
2. Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare della potestà genitoriale. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo amministratore di sostegno;
3. Ogni associato può farsi rappresentare, conferendo delega scritta, da altro associato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. Al Segretario spetta l'incarico di verbalizzare la stessa, verificare la regolarità della convocazione, la validità della sua costituzione e la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 - Organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero da tre a cinque, e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti: nel caso non vi fossero, nel corso della prima assemblea dei soci utile si provvederà all'elezione di un nuovo consigliere. Il mandato di questi ultimi, in ogni caso, andrà a scadere in corrispondenza di quello attribuito al consiglio direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

3. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

4. Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

6. Il Consiglio Direttivo decade prima della scadenza del mandato se:

- a) Viene sfiduciato dall'assemblea dei soci;
- b) l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio
- c) quando la metà più uno dei suoi membri presentano le dimissioni.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Art. 15 - Vice Presidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e aggiornamento del registro degli associati e di quello dei volontari;
- cura la corrispondenza;

- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali ad eccezione di quelli dei revisori, in quanto redatti dagli stessi.

Art. 17 - Tesoriere

1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile della Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - L'Organo di Controllo (Organo Eventuale)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti (Organo Eventuale)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 - Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

[Handwritten signature]



2. Fino all'insediamento delle nuove cariche, gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

Art.21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di riesaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. E' fatto esplicito divieto di trarre copia di detta documentazione nonché di farsi assistere/rappresentare da un professionista.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:
 - eventuali contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
 - eventuali contributi dei privati;
 - eventuali contributi di enti, pubblici e privati;
 - eventuali donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
 - eventuali rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.
3. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 23 - Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 24 - Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 25 - Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 26 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del C.T.S., e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.
4. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.
5. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali obbligatori, secondo il disposto dell'art. 15 del D.L. 117/2017 restano depositati presso la sede legale dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Consiglio Direttivo, che deve adempiere alla richiesta secondo quanto previsto al precedente Art. 21.
6. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del C.T.S. deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



7. Nei casi previsti dall'art. 14 del C.T.S, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 28 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 29 - Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli associati e gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 - Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via Straordinaria.

Art. 31 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Art. 32 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, (ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "A.P.S." quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al R.U.N.T.S. che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del Terzo Settore.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Castel d'Azzano (VR) 19/11/2024

Silvia Ciampalini

Alfredo Rubinacci

Stefano Cigolini

Mara Isolani

Massimo Cigolini

Ivano Zuanazzi

Erico Gagliardo

Irma Bertagnoli

Alisia Dusi

Diletta Cigolini

